



COMUNE DI SIRACUSA

SETTORE ENTRATE E SERVIZI FISCALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 - lett. i - della L.R. n. 48 dell'11.12.1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, da sottoporre al **Consiglio Comunale** con il seguente

Reg. Proposte

Consiglio Comunale

N. 10
del 13/02/2026

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 53 L. n. 142/1990 e L.R. n. 48/1991 si esprimono i seguenti pareri:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il Dirigente

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica
esprime parere: **Favorevole**

Dott.ssa Loredana Schimmenti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

Data 13/02/2026

IL SETTORE FINANZIARIO

Visto:
per la Registrazione;
per la Regolarità Contabile, ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/2000;
per la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
Esprime parere: **Favorevole**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Carmelo Lorefice

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

Siracusa, li 18/02/2026

PROPOSTA

PREMESSO CHE:

- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, ha introdotto, all’art. 1, commi da 82 a 101, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (cosiddetta “rottamazione quinquies”);
- i successivi commi da 102 a 110 del medesimo art. 1 attribuiscono alle Regioni e agli Enti locali la *facoltà* di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata per i propri tributi, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- la definizione agevolata statale non si applica automaticamente ai tributi locali: è necessario che ciascun Ente adotti un proprio regolamento, ai sensi dell’art. 1, comma 102, della Legge n. 199/2025;
- l’art. 1, comma 104, della Legge n. 199/2025 consente agli Enti locali di introdurre forme di definizione agevolata *analoghe* a quelle statali, al fine di assicurare ai propri contribuenti il medesimo trattamento;
- il Consiglio Comunale di Siracusa, con Deliberazione n. 4 del 22 gennaio 2026, ha approvato all’unanimità dei presenti l’atto di indirizzo finalizzato all’adesione del Comune alla definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026, con due emendamenti integrativi che hanno disposto: (i) lo stralcio totale di sanzioni e interessi; (ii) la possibilità di pagamento rateale;

VISTO:

- l’art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che disciplina la facoltà degli Enti locali di adottare forme di definizione agevolata delle proprie entrate tributarie;
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che fonda la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate;
- l’art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che riserva al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22 gennaio 2026, recante l’atto di indirizzo sull’adesione alla definizione agevolata;
- il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Siracusa, approvato con Deliberazione Commissariale n. 54 del 17 luglio 2023;

CONSIDERATO CHE:

- il Settore Entrate e Servizi Fiscali ha predisposto lo schema di Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali, corredato di relazione illustrativa;
- il Regolamento disciplina la definizione agevolata con riferimento ai seguenti tributi di competenza comunale: Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la definizione agevolata comporta lo stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi, con obbligo di pagamento della

sola quota capitale del tributo e delle spese di notifica, in conformità all'atto di indirizzo del Consiglio Comunale;

– il Regolamento prevede la facoltà di pagamento rateale secondo le fasce già disciplinate dall'art. 9 del Regolamento Generale delle Entrate, in conformità all'atto di indirizzo del Consiglio Comunale;

– il termine per la presentazione delle domande di adesione è fissato in 90 giorni dalla pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale del Comune, in misura superiore al minimo legale di 60 giorni previsto dall'art. 1, comma 107, della Legge n. 199/2025;

– il Regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, in deroga alle ordinarie regole di efficacia dei regolamenti tributari locali, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025;

– la misura è finalizzata al recupero della quota capitale di tributi che, in assenza della definizione agevolata, presenterebbero un elevato rischio di inesigibilità, con effetto finanziario netto atteso positivo per l'Ente;

DATO ATTO CHE:

– la proposta è munita del parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Entrate e Servizi Fiscali ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i), della Legge Regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991, come modificato dall'art. 12 della Legge Regionale n. 30 del 23 dicembre 2000;

– sulla presente proposta è necessario acquisire il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 30 del 23 dicembre 2000;

– sulla presente proposta è necessario acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 26 luglio 2000, n. 267;

– il Regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025, deve essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai soli fini statistici;

PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE la deliberazione del seguente DISPOSITIVO

1. Di approvare il “Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali”, ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

2. Di dare atto che il Regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Siracusa, in deroga alle ordinarie regole di efficacia dei regolamenti tributari locali, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.

3. Di disporre che il Regolamento sia trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai soli fini statistici, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.

4. Di demandare al Dirigente del Settore Entrate e Servizi Fiscali l'adozione di tutti gli atti applicativi e gestionali necessari all'attuazione del Regolamento, ivi compresa la predisposizione della modulistica, l'organizzazione

degli sportelli e la campagna informativa ai contribuenti.

5. Di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale, atteso che la definizione agevolata comporta la rinuncia a sanzioni e interessi a fronte del recupero della quota capitale di tributi altrimenti di difficile esazione, con effetto finanziario netto atteso positivo.

ALLEGATI

Nome allegato	Integrante
Allegato_A_Regolamento_comunale_per_la_definizione_agevolata_delle_entrate_tributarie_comunali.pdf	si
Allegato_B_Relazione_illustrativa.pdf	no

Siracusa, **13/02/2026**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Loredana Schimmenti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli
articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice
dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il
documento e la firma autografa*
